



***Comune di
Borgo Valsugana***
(Provincia di Trento)



Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA BAITA LANZOLA**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 dd. 2.05.1994 e successivamente modificato con deliberazione n. 19 del 7.06.2004 e con deliberazione n. 35 dd. 10.08.2017

Premessa:

Con delibera di data 05 giugno 1991 n. 72, il Consiglio Comunale di Borgo decideva di ristrutturare il complesso denominato "Baita Lanzola", secondo quanto previsto nel progetto redatto dall'Ispettorato Forestale di Borgo Valsugana in data 21 maggio 1991, e di adibirlo a Rifugio Forestale.

Art. 1 Oggetto

La "Baita Lanzola" è costituita da due fabbricati contraddistinti dalle p.ed. 993 e 2462, denominati "Rifugio Forestale don Cesare Refatti" e "Bivacco Aldo e Mario", che nel proseguo verranno denominati rispettivamente "Rifugio" e "Bivacco".

Il terreno circostante fa parte del complesso "Baita Lanzola" e viene chiamato "Campivo".

Art. 2 Destinazione d'uso:

a) Rifugio Forestale "Don Cesare Refatti".

E' la costruzione principale (p.ed. 2426) che viene adibita a rifugio forestale **(non incluso nell'elenco dei rifugi forestali del Trentino)** con scopi legati alla gestione, coltivazione e sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale comunale.

L'uso preminente è quindi legato ai programmi comunali dello specifico settore, relativi ai lavori di miglioramento e di utilizzazione boschiva ed ai programmi dell'Amministrazione Provinciale tramite l'Ispettorato Forestale di Borgo Valsugana.

In subordine compete all' Amministrazione Comunale o **all'eventuale concessionario o gestore** di destinare temporaneamente l'immobile a scopi sociali, culturali, scientifici e sportivi, a tutte le attività di primo soccorso e pronto intervento, nonché, in ulteriore subordine e per periodi non eccedenti le **24 ore**, a privati cittadini residenti nel Comune di Borgo che ne facciano motivata richiesta.

Salvo le occasioni sopra identificate, l'uso di detta struttura è interdetto al pubblico, con conseguente chiusura della stessa.

E' VIETATO L'USO RESIDENZIALE DI TALE EDIFICIO, in quanto privo di servizi igienici.

b) Bivacco "Aldo e Mario".

E' la costruzione secondaria (p.ed. 993) che viene adibita a bivacco aperto, ad uso escursionistico.

Si compone di un locale ad uso cucina-ricovero e di una tettoia sul retro, che può essere adibita provvisoriamente, a deposito di attrezzature, mezzi ed animali.

E' VIETATO L'USO RESIDENZIALE DI TALE EDIFICIO.

Art. 3 Gestione e sorveglianza

La gestione e la manutenzione degli immobili spetta all'Amministrazione Comunale **o al concessionario/gestore così come la custodia e la vigilanza. Concorrono alle attività di custodia e vigilanza anche i custodi forestali nonché il personale della Stazione Forestale di Borgo Valsugana.**

Art. 4
Uso e fruizione:

a) Rifugio:

Salvo i casi di uso diretto dell'Amministrazione Comunale e Provinciale **e del Soccorso Alpino**, che presentano carattere di priorità e precedenza, la fruizione del Rifugio da parte di terzi verrà subordinata al rilascio di autorizzazione comunale **o del soggetto al quale il Comune abbia affidato la gestione o data in concessione la struttura.**

Detta autorizzazione potrà insindacabilmente venir concessa o meno sulla base di una domanda scritta da far pervenire al Comune o al gestore/concessionario, in cui verrà specificato lo scopo, la durata del periodo e la persona responsabile dell'uso del bene.

In caso di istanze concomitanti l'Amministrazione **o il gestore/concessionario procederà** ponderando la pertinenza dell'attività programmata con la specifica destinazione forestale dell'immobile.

L'Amministrazione **o il gestore/concessionario provvederanno**, al termine dei periodi d'uso, a far eseguire idoneo sopralluogo ed in caso di danneggiamento, ammanchi o d'altro, si provvederà a termini di legge, alla quantificazione ed al recupero del danno subito.

Il rifugio deve essere usato con la massima cura, pulizia, ordine e rispetto. Particolare attenzione dovrà essere usata nell'accensione della stufa e/o del focolare, dei mezzi di illuminazione e di fuochi esterni.

E' severamente vietato fumare ed accendere fiamme libere nel vano sottotetto.

E' fatto divieto di:

- far salire nel vano sottotetto cani, gatti ed altri animali;
- sprecare, lordare l'acqua e manomettere l'impianto di raccolta.

E' fatto obbligo di:

- portare a valle le immondizie prodotte
- riportare la legna consumata
- chiudere, prima di partire, porte e finestre con estrema accuratezza;
- avvertire sollecitamente il Custode Forestale **o il gestore/concessionario** di eventuali danni e/o ammanchi negli arredi e nelle attrezzature del rifugio.

b) Bivacco:

L'immobile può essere usufruito da ogni escursionista, e la sua occupazione non costituisce diritto esclusivo d'uso che dovrà essere comunque permesso a tutti.

Il locale deve essere usato con la massima cura, pulizia, ordine e rispetto.

Particolare attenzione dovrà essere usata nell'accensione della stufa, dei mezzi di illuminazione e di fuochi esterni.

E' severamente vietato fumare ed accendere fiamme libere nel soppalco.

E' fatto divieto di:

- far salire nel soppalco cani, gatti ed altri animali;
- sprecare, lordare l'acqua e manomettere l'impianto di raccolta.

E' fatto obbligo di:

- Portare a valle le immondizie prodotte
- Riportare la legna consumata
- Chiudere, prima di partire, porte e finestre con estrema accuratezza;
- avvertire sollecitamente il Custode Forestale **o il concessionario/gestore** di eventuali danni e/o ammanchi negli arredi ed attrezzature del bivacco.

Art. 5

E' fatto divieto di accensione di fuochi nel campivo, in mancanza di adeguate protezioni.

Art. 6

Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Codice Civile, alle Leggi Forestali ed alle **disposizioni provinciali in materia di utilizzo di strutture forestali.**